

SCANDICCI, VILLA CASTEL PULCI 23.01.2025

COD. 25002

(Incolpazione preliminare e imputazione, tra controllo giudiziale e obbligatorietà dell'azione penale: soluzioni e dubbi dopo la cd. Riforma Cartabia)

GRUPPO D

Imputazioni alternative, imputazioni aperte...

«Hic sunt leones»

- ▶ *«....E poi, dottoressa, io ormai faccio parte ahimè della categoria dei cosiddetti anziani, ho parecchi anni di attività e le faccio una confessione non ho mai ancora assistito, non mi sono mai interessato di un procedimento con contestazione alternativa in cui pare che ogni tanto si usi questa contestazione alternativa ma per la verità io in quasi 40 anni di attività non mi sono mai imbattuto in cose del genere il che, mi sono permesso di evidenziarle per me questa assoluta novità, secondo me anche questa contestazione alternativa è un po' sintomo della estrema fragilità della ipotesi d'accusa che il Pubblico Ministero ha sostenuto con la richiesta di rinvio a giudizio....»*

TRIBUNALE SALERNO
P.P. 4516/18 RGNR
P.P. 4417/19 RG DIB.

Verbale trascrittivo

Udienza di discussione

11.04.2024

- ▶ Eppure, anche da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato: *«In presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa»*

CASS. PEN., SEZ. III,
11 LUGLIO 2023,
N. 468880, RV. 285378
REL. ZUNICA F.

Nel caso di specie, l'imputazione conteneva una triplice spiegazione alternativa circa l'origine della somma evasa dagli imputati posti, così, nella condizione di poter interloquire su ogni aspetto della vicenda, articolando, mediante la loro difesa tecnica, le proprie facoltà difensive; alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. (per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza) è stata ritenuta sussistente, alla luce del principio di diritto già elaborato dalla Suprema Corte (sez. I, n. 24753 del 16.04.2007, rv. 237338) e riaffermato con la richiamata pronuncia, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio (ex art. 429 co. 2. c.p.p.) e disponga la contestuale trasmissione degli atti al PM, ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni formulate attraverso la tecnica delle «contestazioni alternative», poiché anche in tal caso l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è precisa, ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra, od anche entrambe le ipotesi.

- ▶ Infatti, la Corte di Cassazione ha tradizionalmente ritenuto legittima, anche con il decreto di citazione a giudizio, l'imputazione formulata in modo alternativo *«sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi»*, *«in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati»*, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, valendo l'imputazione alternativa a porre l'imputato *«in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale»*

CASS. PEN., SEZ. 1,
22 NOVEMBRE 2007,
N. 2112, RV 2386360

Il fondamento di siffatta opzione interpretativa si rinviene nella salvaguardia del diritto di difesa, in quanto l'alternativa prospettazione sia di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, nella loro materialità specificamente descritti (più reati), sia di più fatti (diversi comportamenti) integranti una fattispecie a condotte alternative, non determina violazione alcuna delle prerogative defensionali, né incide (negativamente) sulla prevedibilità dell'epilogo decisorio, in quanto la piattaforma del contraddittorio si esplica nella massima latitudine entro le alternative definizioni giuridiche di cui *l'idem factum* è suscettibile. Proprio tale ultimo rilievo esclude la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all'imputato di contestare nel merito l'alternativa contestazione già prospettata dal pubblico ministero e, dunque, del tutto prevedibile.

► In particolare, in una ipotesi di contestazione alternativa in tema di bancarotta fraudolenta documentale - per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili (per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e di irregolare tenuta delle stesse (che integra una ipotesi di reato a dolo generico)- la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione alternativa «non determinando tale modalità (di contestazione) alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione»

CASS. PEN., SEZ V,
19 GENNAIO 2021,
N. 8902, RV 280572

Tale interpretazione della disciplina processuale «non collide col fondamentale principio di equità del processo nella dimensione interna (art. 111, terzo comma, Cost. a mente del quale occorre informare la persona accusata di un reato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico) e convenzionale (art. 6, par. 3 lett. a) CEDU il quale riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche in maniera dettagliata sulla qualificazione giuridica data a tali fatti)».

- ▶ Dunque, una granitica elaborazione giurisprudenziale continua ad ammettere, senza riserve, la possibilità di enunciare l'imputazione in chiave disgiuntiva. Secondo assunto pacifico, invero, la contestazione alternativa è pur sempre contestazione di condotte ben determinate – ancorchè in rapporto di reciproca elisione – e, come tale, insuscettibile di arrecare un grave pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato. Anzi, si afferma tradizionalmente che, in presenza di una condotta bisognevole di maggiore approfondimento nel corso del processo, la modulazione alternativa dell'addebito, non solo costituisce esercizio legittimo dell'azione penale, ma contribuisce, altresì, ad assicurare, in modo più efficace, la predisposizione di un'adeguata strategia difensiva in capo all'imputato, che deve essere posto in condizioni di difendersi da tutte le possibili accuse.

CORRELAZIONE TRA CONTESTAZIONE E SENTENZA (ART. 521 C.P.P.)

L'imputato, potendo fin dall'inizio apprestare la propria difesa sulla contestazione sia pure a più largo raggio, rispetto a quella minima ipotizzabile, non si vedrebbe più esposto, come sarebbe possibile, al rischio di subire, nel prosieguo del giudizio, nuove contestazioni (ex art. 516, 517, 518 c.p.p.). Il che risponde, altresì, ad esigenze di economia processuale rilevanti sotto il profilo della ragionevole durata dei processi, evitando esiti di regressione del giudizio per l'eventualità che l'imputazione in concreto formulata in modo «esclusivo» rispetto ad ogni ipotesi alternativa, si riveli non corrispondente al fatto accertato dal giudice.

RILEVANZA DELL'IMPUTAZIONE

► QUALIFICAZIONE DEL FATTO

- La sentenza DRASSICH (Corte EDU Drassich c. Italia, 11 dicembre 2007) ci impone una contestazione rigorosa in termini giuridici affermando che: *«è diritto dell'imputato essere informato tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto della qualificazione giuridica ad essi attribuiti»*

- Atto genetico dell'azione penale
- Garanzia per un corretto esercizio del diritto di difesa
- Perimetrazione dell'ammissione della prova e dei poteri del giudice

L'imputazione deve essere, dunque, «chiara e precisa» come pretende la legge ex art. 417, co. 1 lett b) c.p.p. in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio; ex art. 429, co. 1, lett. c) c.p.p. in relazione al decreto che dispone il giudizio; ed ex art. 552, co. 1, lett. c) c.p.p. in relazione al decreto di citazione diretta a giudizio); nella sua formulazione il PM deve rispondere a cinque domande: Who – How – When – Where – Why

- ▶ Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo di imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva.

CASS. PEN. SEZ. VI,
18 FEBBRAIO 2015
N. 10140, RV. 262802

Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nella condanna per delitto di abuso d'ufficio in luogo della contestata concussione, in quanto il capo d'accusa non conteneva alcuna indicazione in ordine alla norma di legge violata, né all'ulteriore requisito, richiesto dall'art. 323 c.p., dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato.

- ▶ Sotto altro profilo, sempre in tema di imputazioni alternative, la Suprema Corte ha, altresì, escluso, a S.U., la sussistenza di un qualche pregiudizio difensivo connesso all'impossibilità di accesso ai riti alternativi, richiamando i principi per cui, anche nel caso di diversa qualificazione giuridica operata dal giudice, esiste un onere difensivo di contestare la non pertinenza del *nomen juris* alla fattispecie dedotta in rubrica e di prospettare in concreto le proprie richieste processuali alla stregua dell'auspicata riqualificazione e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso *ordo iudiciorum*.

CASS. PEN., SEZ. UN,
26 GIUGNO 2014,
N. 32352, PRV. 259925

«In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l'imputato, a fronte di una contestazione «in forma chiara e precisa», del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (art. 429, co. 1, lett. c) c.p.p.)...ometta di contestare la non pertinenza del *nomen juris* alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere formulata – circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi – ove il giudice, in sede di decisione, abbia ritenuto di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica»

- ▶ La solidità degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza sulla compatibilità tra imputazioni alternative e precisione della contestazione non pare scalfita dalla riforma che, non ha innovato il precetto in tema di «chiarezza e precisione» della imputazione - ex art. 417, co. 1 lett b); 429, co. 1 lett. c); 552, co. 1, lett. c) c.p.p. – quanto, piuttosto, affinato il sistema dei rimedi in sede di udienza preliminare (ex art. 421, co. 1, c.p.p.) e predibattimentale (ex art. 554-bis, co. 5, c.p.p.) per l'evenienza di imputazioni inosservanti del detto precetto in cui, con ogni evidenza, non dovrebbero rientrare, di per sé ed in quanto tali, le imputazioni alternative (salvo che non siano, una o entrambe, oscure ed imprecise...).

LA RIFORMA CARTABIA: LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PM E LA REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO

Occorre domandarsi se il GUP (o il giudice dell'udienza predibattimentale) sia legittimato ad invitare il PM a risolvere l'alternativa a favore di una delle ipotesi qualificatorie contestate e, nel caso in cui il PM disattendesse tale invito giudiziale, sia legittimato a restituire gli atti al PM e, in tale caso, quali siano i vincoli scaturenti per il PM dall'ordinanza di regressione.

LA RIFORMA CARTABIA:
IL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE
DELL'UDIENZA FILTRO DI RICHIEDERE
AL PM, CON ORDINANZA
INTERLOCUTORIA, DI PROVVEDERE
ALLE OPPORTUNE CORREZIONI,
PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI DEL
CAPO DI IMPUTAZIONE
ART. 554 BIS C.P.P.

Ciò al fine di assicurare la corretta e costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti delle indagini. Attraverso tale accertamento il legislatore ha voluto, da un lato, incrementare il ricorso ai riti alternativi e, dall'altro, evitare l'epilogo processuale della restituzione degli atti al PM ex art. 521 c.p.p., ovvero quando, all'esito del dibattimento, il fatto risulti diverso da come descritto nell'originaria imputazione. Il che risponde, altresì, «ad esigenze di economia processuale rilevanti sotto il profilo della ragionevole durata dei processi, evitando esiti di regressione del giudizio per l'eventualità che l'imputazione formulata si riveli non corrispondente al fatto accertato dal giudice.

- ▶ È ormai noto a tutti gli operatori del diritto che, con la riforma Cartabia, il giudice dell'udienza filtro sarà chiamato ad operare anche un vaglio (o giudizio) preliminare sulla correttezza (il GUP anche sulla completezza ex art. 421 bis c.p.p.) dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM.
- ▶ Da un lato, infatti, ai sensi del co. 5 dell'art. 554 bis c.p.p. qualora ravvisi i presupposti che integrano gli estremi del classico vizio della «genericità ed indeterminatezza dell'imputazione», in quanto il fatto reato non sia stato correttamente descritto, «in forma chiara e precisa», «il giudice anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
- ▶ Dall'altro, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 554 bis c.p.p., qualora verifichi che il fatto-reato descritto nell'imputazione, la sua qualificazione giuridica e le circostanze aggravanti contestate non corrispondano pienamente agli elementi presenti negli atti di indagine contenuti nel fascicolo del PM «il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il PM ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al p.m.»

- ▶ La problematica è nata dalla volontà, utopica, del legislatore delegato di “imbrigliare” la qualificazione giuridica nella sede dell’udienza preliminare (e predibattimentale) dimenticandosi che la determinazione della corretta qualificazione giuridica costituisce uno degli sforzi interpretativi più complessi del diritto penale, che ciascun giudice è motivatamente libero di determinarla, che spesso non è agevole decidere quale sia la definizione giuridica corretta, e che in svariate ipotesi la questione è affrontata e decisa in via definitiva soltanto nel giudizio di Cassazione.

LA PREMATURA CRISTALLIZZAZIONE DELL’IMPUTAZIONE

Carnelutti, in «Lezioni sul processo penale» IV p. 12, evoca un’efficace immagine per sottolineare la mutevolezza dell’imputazione, la quale *“si viene formando nella mente del giudice come il vaso di argilla nelle mani del vasaio”*.

- ▶ IL CASO DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO di SALERNO
- ▶ P.P. 11212/2014 RGNR
- ▶ TRA OMICIDIO PRETERINTENZIONALE ED OMICIDIO VOLONTARIO ...
- ▶ In data 22.09.2022, la Corte d'Assise di Salerno con sentenza n. 5/2022 dichiarava l'imputata colpevole del reato di omicidio preterintenzionale (ex art. 584 c.p.) in danno della propria figlioletta di appena due mesi, così derubricando l'iniziale capo di imputazione di omicidio volontario (ex artt. 577-576 n. 2 c.p.) e per l'effetto, condannandola alla pena di anni 10 di reclusione.
- ▶ La sentenza impugnata risultava, tuttavia, emessa a seguito di una precedente sentenza della Corte d'Assise di Appello di Salerno, in data 29 giugno 2020, con la quale il fatto, già *ab origine* rubricato come omicidio preterintenzionale, veniva invece diversamente qualificato come omicidio volontario, «non potendosi escludere – a dire di quella Corte – il dolo eventuale circa l'accettazione del rischio che dalla contestata condotta potesse derivare l'evento morte della neonata» e, pertanto, previo annullamento della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 521 c.p.p., veniva disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per l'ulteriore corso.
- ▶ Il PM esercitava, dunque, nuovamente l'azione penale questa volta (conformandosi al *dictum* della Corte) per il reato di omicidio volontario, ed il GUP emetteva il decreto che dispone il giudizio per tale titolo di reato che veniva, però, successivamente, riqualificato da parte della Corte d'Assise di Salerno (su conformi conclusioni rassegnate dal PM di udienza) nell'imputazione di omicidio preterintenzionale già oggetto dell'originaria contestazione da parte del PM nel corso del primo processo di primo grado innanzi alla Corte d'Assise che aveva, infatti, condotto alla condanna dell'imputata con sentenza in data 14.02.2019 alla pena di anni dieci di reclusione annullata dalla Corte d'Assise d'Appello che, ravvisando (erroneamente) gli estremi dell'omicidio volontario (con dolo eventuale), aveva determinato la regressione del procedimento con la restituzione degli atti al PM.
- ▶ Ebbene, avverso tale seconda sentenza di condanna in primo grado (perfettamente sovrapponibile alla prima pronuncia emessa dalla Corte d'Assise in data 14.02.2019) la difesa dell'imputata interponeva nuovo appello innanzi alla Corte d'Assise d'Appello che, infine, con sentenza in data 15.05.2023 n. 03/2023 confermava la sentenza impugnata in tutti i suoi capi con rigetto dei motivi di gravame.
- ▶ Dopo quattro anni dalla prima sentenza di condanna in primo grado per omicidio preterintenzionale (ed a circa dieci anni dai fatti) l'imputata sarà condannata, per lo stesso titolo di reato, ed alla stessa pena, dopo altri due processi di primo e secondo grado.

ART. 521, CO. 2, C.P.P.

Il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come contestato...

- ▶ - *omicidio-murder* di primo grado
- ▶ L'omicidio di primo grado è un omicidio premeditato che non sia stato compiuto in uno stato d'ira o di concitazione
- ▶ - *omicidio-murder* di secondo grado
- ▶ Tutte le volte che un omicidio volontario non può essere qualificato di primo grado, perché privo di premeditazione oppure perché non caratterizzato da particolare crudeltà nell'esecuzione o perché non avvenuto in concomitanza con un altro grave reato si potrà affermare che si tratta di un omicidio di secondo grado. In alcuni stati si configura il reato di omicidio di secondo grado quando una persona procura ad un'altra delle lesioni gravi e quest'ultima muore. L'autore delle lesioni risponderà di omicidio di secondo grado anche se la morte non era stata da lui voluta né prevista come conseguenza delle lesioni causate alla vittima
- ▶ - *omicidio-manslaughter* volontario
- ▶ È un omicidio realizzato con un comportamento idoneo a uccidere e di cui la morte è conseguenza prevista o voluta, quando il reato sia commesso però in un particolare stato d'ira determinato da altrui provocazione. È richiesto che la provocazione sia proporzionata, idonea cioè a indurre una persona di media moralità in uno stato d'ira tale da rendere comprensibile una reazione omicida.
- ▶ *omicidio-manslaughter* involontario
- ▶ Quando la morte di un uomo è la conseguenza della condotta imprudente o negligente di un altro, tale omicidio viene definito manslaughter involontario. Si tratta di un omicidio colposo poiché la morte non è stata voluta né prevista ma è stata determinata da negligenza o imprudenza. Il caso tipico del manslaughter involontario è quello dell'omicidio che consegue a un fatto commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

IL SISTEMA ANGLOAMERICANO

Nel sistema angloamericano siamo abituati a sentire la pubblica accusa elevare nei confronti dell'imputato, in sequenza, ed in ordine decrescente di gravità, tutti e quattro i capi di incolpazione corrispondenti alle altrettante forme di omicidio (dal premeditato al colposo) su cui la giuria dovrà, poi, pronunciarsi.

WHO – HOW – WHEN – WHERE- WHY

LA CONTESTAZIONE APERTA

NEL REATO PERMANENTE...

- ▶ Si è al cospetto di una contestazione “aperta” quando nel capo di imputazione il pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale della permanenza, o la data dell'accertamento, e non anche quella finale: ciò, sul presupposto che la permanenza sia ancora in corso al momento di esercizio dell'azione «in atto» o «permanente» il che comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado che segna il termine ultimo ed invalicabile della protrazione della permanenza del reato
- ▶ Per cui l'imputato sarà chiamato a difendersi, senza bisogno di contestazione suppletiva, anche dall'ulteriore protrarsi della condotta illecita, che è e rimane sempre determinata e, quindi, rispetto al suo intrinseco perdurare, non può avere alcun carattere di novità, diversità o sorpresa.

Qualora il reato permanente sia stato contestato in forma «aperta», il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado.

(Cass. Pen., Sez. 2, sent. N. 20798 del 20.04.2016, dep. 19.05.2016, rv. 267085 -01)

Specularmente, nel caso di contestazione «chiusa», con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero, ex art. 516 c.p.p. atteso che il protrarsi dell'offesa costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione.

(Cass. Pen., Sez. 2, sent. N. 49177 del 17/11/2015, dep. 14/12/2015, rv. 265512 -01; Cass. Pen., Sez. 3, sent. N. 29701 del 14/05/2008, dep. 17/07/2008, rv. 240750 -01)

- ▶ Con orientamento prevalente da parte della giurisprudenza di legittimità, si ritiene, anche per il reato abituale, che il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincida con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale; sicchè non si configura violazione del principio del ne bis in idem in caso di nuova condanna per fatti successivi alla data della prima pronuncia, essendo ben possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado.
- ▶ Invero, l'ulteriore contestazione, che si pretende dovuta rispetto alle condotte descritte nell'editto accusatorio – secondo la pronuncia della Corte di Cassazione del 2019, che accoglie un orientamento decisamente minoritario risalente ad una pronuncia del 1995 (che, non a caso, trova una sola pronuncia conforme successiva del 2001) - risulta solo un sovrabbondante dettaglio avente ad oggetto momenti esecutivi o meri tratti temporali, privi, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, di autonoma rilevanza, ma costituenti espressione fenomenologica della condotta antiggiuridica; condotta, infatti, che va unitariamente considerata come risulta dalla contestazione originaria, per cui tutte le ulteriori componenti devono ritenersi già comprese e previste, siccome insite nel concetto di abitualità e, come tali, portate alla cognizione del giudice.
- ▶ In caso contrario, accogliendo le conseguenze scaturenti dall'orientamento interpretativo minoritario in commento, si darebbe luogo ad una inevitabile proliferazione di contestazioni e di processi, secondo una sorta di coazione a ripetere processuale, di indubbio danno pratico ed ordinamentale, in cui la pubblica accusa sarebbe obbligata a contestare un fatto che non sarebbe per nulla nuovo e diverso, ma si risolverebbe nella continua riproduzione dell'originaria accusa, da aggiornare nel contesto della medesima dimensione di abitualità, al di fuori di qualunque schema processuale, a meno di non creare uno spazio di impunità, del tutto irrazionale ed ingiustificabile, per la frazione di condotta delittuosa che va dall'ultima contestazione possibile nel dibattimento sino alla sentenza, in ordine alla quale la pretesa punitiva dello Stato non avrebbe modo di attuarsi.

...NEL REATO ABITUALE

In definitiva, l'accusa da cui l'imputato deve e può difendersi consiste proprio (anche) nell'abitudine attuale del reato stesso. Ciò che va chiarito è come i diversificati profili processuali non possano essere confusi tra loro, altro essendo il problema della prova di un fatto abituale rispetto alla sua contestazione ed alla estensione della contestazione stessa fino alla sentenza: mentre la contestazione è espressione della potestà punitiva dell'accusa, la prova attiene alla dimostrazione della fondatezza di tale pretesa, secondo i principi della ripartizione dell'onere probatorio. È evidente, quindi, che sarà onere della pubblica accusa provare il perdurare dell'abitudine, mentre la difesa sarà onerata della prova contraria, ma ciò non esclude affatto che il segmento di abitualità successivo all'esercizio dell'azione penale possa far parte della contestazione, divenendo oggetto del *thema decidendum* e risultando, quindi, provato o meno fino alla sentenza di primo grado ovvero ad un momento antecedente.

PER CONCLUDERE...

SE L'IMPUTAZIONE E' IL «*CORE BUSINESS*» DEL PROCESSO PENALE

sarebbe mai possibile continuare a parlare di giusto processo prescindendo da una giusta azione?

Sono interrogativi a cui, prima o poi, si dovrà dare una risposta definitiva qualora si voglia affrancare l'immagine del processo dall'idea di inutile vessazione.

«*NIHIL DIFFICILE VOLENTI*»

Francesca FITTIPALDI
-Sost. Procuratore della Repubblica-
Direzione Distrettuale Antimafia
Salerno